REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,

Dr. Nicola Saracino Presidente

Dr. Giovanna Gianì Consigliere

Dr. Elena Gelato Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio rubricato al numero 50772/2026 R.G. e pendente

TRA

Agenzie delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato

reclamante

E

[redacted] (C.F. [redacted] rappresentato e difeso dagli Avv. ti Dario Carta e Oscar Moretti per delega in atti

reclamato

OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di omologazione di concordato minore

Conclusioni: i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come da rispettivi atti conclusivi, conclusioni da intendere qui richiamate.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 41/26 emessa dal Tribunale di Velletri in data 17 marzo 2026, con la quale era stata omologata la proposta di concordato semplificato depositata da [redacted] nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale.

La reclamante ha lamentato:

i)l'assenza dello stato di sovraindebitamento del proponente: a fronte della possibilità di accedere alla dilazione sino a 120 rate prevista *ex lege* per i debiti erariali e della concreta sostenibilità di un simile obbligo di pagamento (pari a 1.382,10 euro rispetto ai 1.200,00 offerti in sede concordataria, ferma peraltro la possibilità di aderire alla cd. "*rottamazione quinquies*"), consentiva ad avviso dell'Agenzia di escludere la configurabilità della situazione di "crisi" da sovraindebitamento; in tale contesto, l'offerta di una rata inferiore per un periodo di tempo inferiore integrava una sorta di "condono mascherato";

ii) l'inammissibilità della domanda di concordato minore ai sensi dell'art. 77 CCII, a fronte del compimento di atti in frode ai creditori pubblici, consistiti nella sistematica evasione delle imposte e dei contributi dovuti in favore dell'Inps, protratta per anni, in uno con la conduzione dell'attività d'impresa mediante l'utilizzo di beni immobili solo formalmente intestati a stretti congiunti del [redacted] e dunque non aggredibili dai creditori erariali;

iii) la violazione dell'art. 80, comma 3, CCII, stante il mancato rispetto del presupposto di "convenienza" della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria: il Tribunale aveva omesso a tal fine di considerare la possibilità della continuazione dell'attività d'impresa anche in regime di liquidazione controllata.

Su tali presupposti l'Agenzia delle Entrate ha richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda di omologazione del "concordato minore" avanzata dalla controparte ed apertura della alternativa procedura di liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 e ss. CCII.

[redacted] si è costituito in giudizio resistendo al reclamo.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione alla prima udienza, tenutasi in data 9 ottobre 2026.

Il reclamo non è suscettibile di accoglimento.

Il primo motivo di impugnazione deve essere disatteso.

Il fatto che il debitore non si sia previamente avvalso della possibilità di ottenere la dilazione prevista all'art. 19 del d.P.R. 602/73 non consente in termini astratti di ritenere abusivo il ricorso allo strumento concordatario, il cui scopo è quello di definire la complessiva esposizione debitoria del sovraindebitato

mediante il pagamento del dovuto in termini percentuali, al fine di consentire a tale soggetto di ottenere l'esdebitazione (ricorrendone i presupposti) e godere di una seconda *chance* di proseguire la sua attività.

Per quanto necessario appare dirimente evidenziare come la prospettata rata di € 1.382,10, che la reclamante assume essere sostenibile per il [redacted] non considera l'esposizione debitoria nei confronti dell'Inps (pari ad euro 67.680,00), che farebbe ascendere l'impegno mensile *ex* art. 19 dPR 602/73 ad euro 1,950,00, a fronte di una disponibilità mensile del [redacted] al netto delle spese di mantenimento del nucleo familiare (€ 1.539,00), pari a soli 1.200,00 euro.

L'alternativa ipotesi postulata dall'Agenzia delle Entrate non è dunque sostenibile, il che conferma che il soggetto istante versa in stato di sovraindebitamento.

Quanto poi all'ulteriore censura di parte reclamante, risulta documentata in atti l'intervenuta adesione del [redacted] alla definizione agevolata di cui alla c.d. "*rottamazione-quinquies*".

Il secondo motivo è pure da disattendere.

Il concetto di "atto in frode" ostativo all'omologa del concordato minore ai sensi dell'art. 77 CCII, come correttamente già evidenziato dal Tribunale, è riferibile ad un atto dispositivo, depauperativo del patrimonio del debitore e dolosamente occultato alla massa dei creditori concordatari.

Tale non può dunque essere considerata l'evasione degli obblighi impositivi, che per un verso si concreta in un atto omissivo e per altro è stata palesata ai creditori concordatari, all'atto della *disclosure* conseguente alla presentazione della domanda.

Né a tal fine può farsi riferimento alla circostanza che i beni immobili utilizzati per l'esercizio dell'impresa siano di proprietà di congiunti del [redacted] non ricorrendo alcuna prova della natura fittizia di tale (originaria) intestazione.

Considerato dunque che il legislatore ha individuato, quale unico requisito soggettivo ostativo all'accesso alla procedura in oggetto, l'assenza di atti in frode (unica questione qui dedotta dalla reclamante), il motivo deve essere disatteso.

Deve infine essere respinto il terzo motivo di impugnazione.

La reclamante assume il difetto di convenienza della proposta concordataria, rispetto all'alternativa liquidatoria, sull'unico presupposto della possibile continuazione dell'attività di impresa anche in sede di liquidazione controllata.

La conclusione non è recepibile.

Anche volendo ipotizzare la prosecuzione dell'attività d'impresa in sede liquidatoria, la stessa non potrebbe essere che temporanea, in quanto funzionale alla mera dismissione dell'azienda in esercizio (il cui valore è stato stimato, nella ottimistica ipotesi di alienazione al prezzo base di cui al primo esperimento d'asta, in circa 51.000 euro), e per l'effetto non consentirebbe di acquisire i flussi di cassa attesi nel periodo di durata del piano (7 anni), pari a circa 100.000 euro, il cui conseguimento è stato ritenuto verosimile dagli organi della procedura.

Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato.

La pronuncia sulle spese, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi per lo scaglione indeterminato modesto (attesa la semplicità delle questioni trattate) e da distrarre in favore dei procuratori del reclamato dichiaratisi antistatari, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 50772/2026 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1) *rigetta* il reclamo;

2) *condanna* la reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.800,00, oltre spese generali e accessori di legge, spese da distrarre in favore degli Avv.ti Dario Carta e Oscar Moretti dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2026.

Il Consigliere Estensore — Il Presidente

dr. Elena Gelato — dr. Nicola Saracino